



COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per il Conferimento delle Onorificenze

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2025



INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione delle onorificenze
- Articolo 3 - Conferimento della "Cittadinanza onoraria"
- Articolo 4 - Conferimento della "Cittadinanza benemerita"
- Articolo 5 - Conferimento dell'Encomio
- Articolo 6 - Procedimento di assegnazione delle onorificenze
- Articolo 7 - Modalità di consegna del titolo
- Articolo 8 - Albo delle onorificenze
- Articolo 9 - Revoca dell'onorificenza
- Articolo 10 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento delle onorificenze del Comune di Castiglione Messer Raimondo in favore di persone fisiche, enti, società, associazioni o istituzioni.
2. Il conferimento delle onorificenze è attribuito a coloro che si siano distinti per particolari meriti in ambito sociale, politico, culturale, professionale, sportivo, economico, ambientale o che, comunque, abbiano promosso la conoscenza del Comune di Castiglione Messer Raimondo, con opere e attività di alto valore civico e morale.

Art. 2 – Classificazione delle onorificenze

1. Le onorificenze stabilite e conferite dal Comune di Castiglione Messer Raimondo sono le seguenti:
 - "Cittadinanza onoraria";
 - "Cittadinanza benemerita";
 - "Encomio".



Art. 3 – Conferimento della "Cittadinanza onoraria"

1. Il conferimento della "Cittadinanza onoraria" è concesso senza distinzione a cittadini italiani o stranieri, senza differenziazione di sesso, genere, nazionalità, etnia e religione, che si siano particolarmente distinti e che rappresentino un modello per:
 - a) l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione della Repubblica Italiana o della solidarietà umana;
 - b) il contributo al progresso della cultura e in ogni campo del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, letteraria, scientifica, espressiva e l'attività sportiva;
 - c) il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private, distinguendosi per un servizio e/o per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale e della sostenibilità ambientale;
 - d) l'esemplare affezione e interessamento verso il Comune di Castiglione Messer Raimondo, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio comunale e della sua comunità;
 - e) azioni di alto valore civile svolte a favore dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero;
 - f) meriti eccezionali nell'ambito della tutela dei diritti umani, della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione sociale.
2. L'onorificenza concessa ad associazioni, enti, istituzioni, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso, è conferita ad un loro rappresentante legale o delegato.
3. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria può essere conferito anche alla memoria.
4. Il conferimento della "Cittadinanza onoraria" richiede la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in Consiglio Comunale.

Art. 4 – Conferimento della "Cittadinanza benemerita"

1. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo conferisce la "Cittadinanza Benemerita" a tutti i cittadini che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle



attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune stesso, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

2. In casi di particolare rilievo, la "Cittadinanza benemerita" può essere concessa anche ad associazioni, enti, istituzioni, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso, e viene conferita ad un loro rappresentante legale o delegato.
3. La "Cittadinanza benemerita" può essere conferita anche alla memoria.
4. Il conferimento della "Cittadinanza benemerita" richiede la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in Consiglio Comunale.

Art. 5 - Conferimento dell'Encomio

1. L'"Encomio" è un riconoscimento, solenne o semplice, che il Sindaco di Castiglione Messer Raimondo conferisce a soggetti che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione civica e di coraggio, da cui si può trarre esempio per la vita privata o comunitaria.
2. L'"Encomio" solenne può essere conferito anche alla memoria.
3. L'"Encomio" semplice viene conferito mediante decreto sindacale motivato. L'"Encomio" solenne richiede il parere preventivo favorevole della Giunta Comunale.

Art. 6 - Procedimento di assegnazione delle onorificenze

1. La proposta di attribuzione delle onorificenze di cui all'art. 2, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta, può essere avanzata al Sindaco, da quest'ultimo, da almeno tre Consiglieri Comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni legalmente costituiti.
2. Il Sindaco, ricevuta la proposta, entro 30 giorni la trasmette al Consiglio Comunale per la valutazione, corredandola di eventuali elementi informativi acquisiti d'ufficio.
3. La proposta di conferimento della "Cittadinanza onoraria" e della "Cittadinanza benemerita" viene esaminata, discussa e deliberata dal Consiglio Comunale con le maggioranze previste rispettivamente agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4 del presente Regolamento. L'onorificenza è conferita dal Sindaco o suo delegato, nel corso della stessa seduta del Consiglio Comunale con cerimonia ufficiale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale. La cerimonia è aperta a tutta la cittadinanza, che è invitata a prendervi parte.
4. L'"Encomio", solenne o semplice, viene concesso con decreto motivato del Sindaco secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 3. Viene conferito dal Sindaco



nel corso di una seduta del Consiglio Comunale o con cerimonia ufficiale o in altra occasione pubblica ritenuta idonea.

5. Tra il conferimento di una onorificenza e l'altra del medesimo tipo al medesimo soggetto deve intercorrere un periodo non inferiore a cinque anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati.

Art. 7 - Modalità di consegna del titolo

1. La cerimonia di conferimento delle suddette onorificenze prevede la consegna agli aventi titolo (o ad un loro familiare per il caso di premorienza o impossibilità a ricevere la consegna) e ai rappresentanti di associazioni o gruppi di una pergamena o di un documento formale con le generalità del conferito, le motivazioni dell'onorificenza e le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale o, in loro assenza, dei rispettivi delegati.
2. Nella pergamena viene anche attestata l'iscrizione all'Albo delle onorificenze di cui all'articolo 8.
3. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari e benemeriti che avranno diritto di prendere posto tra le autorità nei limiti della disponibilità logistica.
4. La cerimonia di conferimento può svolgersi anche in forma solenne presso luoghi significativi per la storia e la cultura del Comune di Castiglione Messer Raimondo.

Art. 8 - Albo delle onorificenze

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un registro denominato "Albo delle Onorificenze", conservato con cura e diligenza presso gli Uffici Comunali competenti.
2. L'iscrizione del conferimento dell'onorificenza viene effettuata secondo l'ordine cronologico di conferimento e contiene i dati anagrafici dei destinatari, oltre agli estremi dei provvedimenti di concessione delle onorificenze e può essere controfirmata dal beneficiario o dal suo rappresentante legale.
3. Vi sarà altresì annotata anche l'eventuale revoca dell'onorificenza conferita.
4. L'Albo delle Onorificenze è consultabile presso gli uffici comunali e può essere pubblicato, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9 - Revoca dell'onorificenza

1. Può incorrere nella perdita dell'onorificenza il soggetto insignito che si sia successivamente reso indegno attraverso manifestazione tangibile di disprezzo verso il privilegio ottenuto o per attività contraria a quella riconosciutagli, quale



presupposto per il conferimento dell'onorificenza o comunque allorquando il soggetto perda l'immagine di simbolico esempio per la collettività.

2. Costituiscono, in particolare, causa di revoca: a) la condanna definitiva per delitti non colposi; b) l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza; c) comportamenti gravemente lesivi dei principi democratici e costituzionali; d) condotte gravemente contrarie alla dignità e al decoro dell'onorificenza ricevuta.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale con la medesima maggioranza richiesta per il conferimento dell'onorificenza.
4. La revoca va annotata nell'Albo delle Onorificenze.
5. Del provvedimento di revoca viene data comunicazione formale all'interessato, il quale è tenuto a restituire il titolo e la pergamena ricevuti.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento può essere integrato con apposite disposizioni attuative approvate dalla Giunta Comunale per disciplinare gli aspetti procedurali e cerimoniali.